



10375/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CV e CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

IMMIGRAZIONE
(ESPULSIONE
DEI LO
STRANIERO,
SOGGIORNO)

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Ud. 29/05/2012 - CC

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

R.G.N. 2150/2012

Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

CRON 10375

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2150-2012 proposto da:

[REDACTED] ([REDACTED]) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato NERI
ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GENOVESE
LUIGI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (80185690585) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrente* -

nonchè contro

2

1067
R



PREFETTURA DI GORIZIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 86/2011 della CORTE D'APPELLO di
TRIESTE del 25.10.2011, depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE
FIMIANI.

Svolgimento del processo

██████████, con ricorso al Tribunale di Trieste chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato politico o in via subordinata la protezione sussidiaria o il diritto di asilo o il permesso per motivi umanitari.

Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 157/2011, respingeva il ricorso suddetto.

Il Tribunale riteneva che il ricorrente non aveva fornito prova certa della sua situazione personale in tema di effettività e attualità del rischio alla sua incolumità fornendo dichiarazione che non avevano superato nemmeno quella soglia minima di credibilità necessaria per l'accoglimento della domanda.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo ██████████, chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi: a) la sentenza di primo grado era contraddittoria e illogica in quanto avrebbe ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni ai fini dell'accoglimento della domanda essendo vissuto in Italia dal 2002 al 2008, anno in cui aveva fatto rientro nello Zimbabwe (giugno 2008) in cui era in atto una grave crisi politica con scontri armati tra i partiti contrapposti nel corso dei quali erano rimasti uccisi il padre e il fratello ; b) aveva lavoro in Italia presso la Cooperativa Sintesi di Cernusco sul Naviglio ed era rappresentante e animatore di una associazione religiosa.

Insisteva pertanto per l'accoglimento del reclamo.

Si costituiva ritualmente il Ministero dell' Interno , chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

Il PG, con parere del 7.10.2011 chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della

decisione del Tribunale di Trieste.

La Corte d'appello di Trieste , con provvedimento del 15.11.11 rigettava l'impugnazione.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il [REDACTED] sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla propria domanda subordinata di asilo politico ex art 10 Cost.

Con il secondo motivo lamenta che in violazione della normativa vigente il provvedimento impugnato ha escluso l'esistenza di una persecuzione e di un pericolo grave a suo danno nello Zimbabwe.

I due motivi ,che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono infondati.

Si osserva anzitutto che la Corte d'appello ha fornito una ampia motivazione che ha preso in esame non solo il riconoscimento dello status di rifugiato , ma anche la domanda di protezione sussidiaria di cui all'art 14 d.lgs 251/07 nonché la richiesta di asilo politico e la domanda di permesso per motivi umanitari.

Il giudice di seconde cure ha escluso l'esistenza dei presupposti per la concessione di ognuna delle misure richieste sulla base di due considerazioni principali.

In primo luogo ,rilevato che non poteva ritenersi la sussistenza di un conflitto in atto rilevante o l'esistenza di un pericolo grave per il ricorrente posto che questi non aveva corroborato le proprie dichiarazioni con idonee allegazioni atte a

rendere verosimile i propri assunti.

A tale proposito va rammentato che, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale, il regime dell'onere della prova previsto nell'art 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. (v Cass 6879/11).

La Corte d'appello ha fatto applicazione di tale normativa ed ha rilevato che alcuna verosimile allegazione era stata addotta dal ricorrente atta a suffragare le proprie richieste.

Trattasi di un accertamento in punto di fatto congiunto con una valutazione di merito che il ricorrente non contesta in alcun modo.

Anzi lo stesso, evidentemente equivocando, sostiene che "pare di capire che non si contestano le dichiarazioni del ricorrente e le circostanze da questi esposte, ma si ritiene che la situazione da questi prospettata non integri gli estremi per la concessione internazionale".

In realtà il provvedimento impugnato (fine pag 3 e inizio pag 4) chiaramente si

esprime nel senso che sulla base dalle mere dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi provati i fatti stessi che il medesimo ha posto a fondamento delle sue richieste.


A tali considerazioni la Corte d'appello ne ha aggiunta un'altra altrettanto dirimente ed anch'essa non contrastata dal ricorrente, e, cioè ,che questi gode altresì della cittadinanza nigeriana e che in tale paese,dove vivono la moglie ed un figlio, non sussiste alcun pericolo di danno grave o di persecuzione nei suoi confronti.

Tale argomentazione della Corte d'appello risulta ineccepibile.

E' infatti di tutta evidenza che la richiesta di status di rifugiato o di asilo politico o comunque di protezione internazionale sussiste nel caso in cui il cittadino di un determinato Paese ,a causa delle persecuzioni o del pericolo che lo minacciano, non può restare nel proprio Paese e si indirizza quindi verso un altro Paese che lo possa ospitare. Nel caso però della doppia cittadinanza quel soggetto , che non può restare in uno dei due Paesi di cui è cittadino, deve dirigersi verso l'altro paese di cui ha la cittadinanza se colà non corre pericolo alcuno .

In altri termini , la valutazione della esistenza dei requisiti della protezione internazionale deve necessariamente tenere conto della situazione complessiva in cui si trova una persona munita di doppia cittadinanza perchè solo la presenza in entrambi i paesi di cui si è cittadini delle condizioni per l'ottenimento della protezione internazionale consente lo scrutinio positivo delle sue richieste in tal senso nello Stato italiano .

Il ricorrente non solo non ha dimostrato che in Nigeria era soggetto a persecuzione



o grave pericolo, ma non ha neppure impugnato la statuizione sul punto della Corte d'appello .

Il ricorso va in definitiva rigettato.


Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito

Roma 29.5.12

Il Cons.est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 21 GIU. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

